



COMUNE DI CETRARO

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 14.4.2003

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto dai punti di raccolta, di cui al successivo art.4, programmati dalla Giunta, alla sede scolastica e viceversa degli alunni delle scuole elementari e medie di 1° grado.
2. Il servizio sarà assicurato a tutti i residenti all'interno del territorio comunale e viene effettuato nei giorni di calendario scolastico così come comunicato dalle autorità scolastiche.
3. Nessun onere potrà fare carico al bilancio comunale per la frequenza di scuole fuori dal territorio comunale.

ART. 2 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal Comune che vi può provvedere:
 - a) tramite gestione diretta;
 - b) concessione in appalto;
 - c) in forma integrata con le linee del servizio pubblico;

ART. 3 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni, abitanti nel Comune e frequentanti le scuole site nel territorio comunale, i cui nuclei familiari siano residenti in un raggio superiore a 1.000 metri dalla scuola elementare ed a 2.000 metri dalla scuola media di competenza;
2. Il servizio viene effettuato dal punto di raccolta alla sede scolastica di competenza.
3. Il servizio di trasporto non può in alcun caso iniziare prima delle ore 7,00 e comunque in maniera che nessuno degli utenti debba essere costretto ad effettuare percorsi superiori a 60 minuti, o attese, presso la sede scolastica, superiore ai 30 minuti, sia prima dell'ingresso che dopo l'uscita da scuola.
4. Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, debbono presentare apposita istanza al Comune, su appositi moduli in distribuzione presso le sedi scolastiche, entro il 30 giugno.

ART.4 - LINEE DI TRASPORTO SCOLASTICO E PUNTI DI RACCOLTA

1. LINEA SANT'ANGELO-CETRARO-CETRARO MARINA

Partenza: Sant'Angelo (fermata autobus) - S.Pietro A. (tabaccaio) - Palazzese (imbocco strada provinciale) - S.Pietro B. - Gallufo - Vurghe (ponte) - Massete (500 m precedente fermata) - Ponte Caprovini - Manche (officina meccanica) - ulteriori fermate ogni 500 metri fino a Scuola Media Centro - Piazza del Popolo - Malvitani (bivio) - (carrozzeria Saliceto) - Acquicella (bivio) - (carrozzeria Tundis) - Fiumicello - S.Maria di Mare (bivio) - Scuola Media C. Alvaro - Scuola elementare Marina.

Partenza: Cetino (casa Pantaleo) - Sinni (inferriata) - (casa Forestiero) - Ponte Caprovini e proseguimento fino a Cetraro Marina secondo le fermate descritte sopra.

2. LINEA LECARA-CETRARO-CETRARO MARINA

Partenza: Lecara (chiesa) - Ferraro (ponte) - Bonella - Angilla - Torrenuova - S.Ianni (negozio) - Acqua degli Angeli (marmista) - (campo calcetto) - Ponte Caprovini e proseguimento fino a Cetraro Marina secondo le fermate descritte per la prima linea - Dattilo (acqua molinello) - (maglificio) - Foresta (bivio) - (fontana pubblica) - (negozio alimentari Verta) - Arvara (casa De Caro) - Ulteriore fermata a 500 m dalla precedente - Piazzola S.Michele - Porcile (abitazione Ricco) - ulteriori fermate ogni 500 m fino a S.Giacomo scuola elementare - Mulini (bivio) - (ristorante Il Cubo) - Scuola elementare Marinella.

Partenza: Lampezia (pizzeria Piazza) - Porto (ristorante Da Angelo) - Distributore Esso - Ponte S.Giacomo.

3. LINEA CERAMILE-S.BIAGIO-VALLE-CETRARO CENTRO

Partenza: Cerarnile (tabaccaio) - S.Biagio scuola elementare - Valle - ulteriori fermate secondo il precedente itinerario fino a scuola media Centro.

4. LINEA S.LUCIA-CETRARO MARINA

Partenza: Caparrua (bivio Monte Serra) - S.Marina - (ditta autotrasporti) - (casa Giordanelli) - Ulteriori fermate ogni 500 m fino al Bivio Mulini.

5. LINEA VARRONE-S.FILIPPO-CETRARO CENTRO

Partenza: Varrone (abitato) - Fratia (1^a curva) - (casa Tundis) - S.Martino (fontana pubblica) - (carrozzeria) - Orecchiuto - Scuola media S.Filippo - Bivio strada provinciale - Ponte Arenazza - Ceramile (tabaccaio) - Motta (casa Aita) - (frantoio) - Vignidonnici (casa Losardo) - Ulteriori fermate come linee precedenti fino a scuola elementare Centro via C.Pancaro.

6. LINEA MALVITANI-CETRARO

Partenza: Chiesa del Pettoruto - (carrozzeria Saliceto) - (casa Pugliese) - (casa Crea) - Bivio Malvitani - Chiesa S.Francesco - Cassa di Risparmio - Piazza del Popolo - Scuola Media Centro.

7. Gli itinerari, gli orari del servizio ed i luoghi di fermata possono essere modificati dalla Giunta. sentita la competente autorità scolastica.

ART. 5 - CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Il servizio di trasporto degli alunni, non rientrante fra i servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 (G.U. 17 gennaio 1984, n. 16)¹, dovrà essere assicurato, tendenzialmente, gratuitamente ma, quando esigenze di bilancio non lo consentano, potrà essere assoggettato alla contribuzione delle famiglie, da determinare con deliberazione della Giunta Comunale. L'entità della contribuzione, ed eventuali casi di esenzione, sarà resa nota alle famiglie contestualmente alla distribuzione dei moduli di iscrizione.

¹ (Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (3), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;

2) alberghi diurni e bagni pubblici;

3) asili nido;

4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;

5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;

6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;

7) giardini zoologici e botanici;

8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;

9) mattatoi pubblici;

10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;

11) mercati e fiere attrezzati;

12) parcheggi custoditi e parchimetri;

13) pesa pubblica;

14) servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;

15) spurgo di pozzi neri;

16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;

17) trasporti di carni macellate;

18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;

19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.)

ART.6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Il pagamento della contribuzione delle famiglie dovrà essere effettuato a rate mensili anticipate scadenti il giorno 5 di ogni mese.
2. Il pagamento della contribuzione di cui al comma precedente potrà essere fatta presso l'Ufficio Tributi che provvederà a rilasciare apposita attestazione comprovante il pagamento da esibirsi, su richiesta, al personale adibito alla conduzione dello scuolabus.
3. Non saranno ammessi al trasporto, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, coloro per i quali non siano state versate, alle scadenze di cui al comma 1, le contribuzioni. Controlli a campione potranno essere di volta in volta disposti dall'Ufficio competente anche a mezzo degli agenti della Polizia Municipale o dal concessionario dell'appalto.
4. Per le riscossioni coattive trova applicazione l'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43¹, e successive modifiche ed integrazioni.

¹ (1). Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi di spesa delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione (20/c).

3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della L. 26 giugno 1997, n. 165, di conversione del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi (20/d).

3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2 (20/e) (20/f) (20/cost).

(20/c) Comma così modificato dall'art. 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(20/d) Così sostituito dall'art. 6, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. L'ultimo periodo del terzo comma è stato, inoltre, così sostituito dall'art. 5, D.L. 15 settembre 1990, n. 261, riportato alla voce Finanza locale.

(20/e) Per l'abrogazione del presente decreto, vedi l'art. 68, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

(20/f) Comma aggiunto dall'art. 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(20/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 300 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67 e seguenti, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

CAPO II

GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

ART. 7 - ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene assunto in via generale in gestione diretta dal Comune.
2. La Giunta Comunale:
 - a) delimita le zone in cui il detto servizio sarà gestito direttamente;
 - b) determina la misura della contribuzione delle famiglie prevedendo l'esenzione totale per i portatori di handicap ed eventuali agevolazioni per le famiglie aventi più di un bambino che beneficia del servizio.

ART. 8 - MODALITÀ DI GESTIONE

1. La gestione diretta del servizio di trasporto scolastico viene svolta:
 - a) con mezzi e personale proprio;
 - b) osservando il calendario scolastico.

ART. 9 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico dovranno avere le caratteristiche costruttive richieste per tale uso, rilevabile dal libretto di circolazione.
2. In assenza del requisito prescritto dal precedente comma 1, dovrà essere acquisita specifica autorizzazione dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

ART. 10 - ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

1. L'uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni in gestione diretta è consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche, nell'ambito del territorio comunale, autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal Comune.
2. La richiesta dell'autorità scolastica dovrà risultare da atto scritto ed a condizione:
 - a) che vi sia dettagliatamente riportato il programma e lo scopo della visita;
 - b) che siano rispettate tutte le norme prescritte dal Ministero della Pubblica Istruzione ed eventualmente regionali per tale attività e, in particolare, le norme tutte di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 31 gennaio 1997 (G.U. 27/02/1997, n. 48);¹
 - e) che siano assunte dall'autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti anche ai fini dell'assicurazione;
 - d) che vi sia indicato il responsabile della visita;
 - e) che l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio;
3. L'autorizzazione per l'uso dei veicoli per le attività extrascolastiche sarà concessa dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
4. Per esigenze ricorrenti l'autorizzazione potrà essere concessa anche sotto forma di approvazione del programma, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 per tutto il periodo coperto dal programma medesimo.

7. Veicoli da adibire al trasporto scolastico.

Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato con:

autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) a nome dei comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e privati che dimostrino di averne titolo;

autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 (2), sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;

autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (2/a).

2) Riportato alla voce Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea.

2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 30 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti della provincia autonoma di Trento, il trasporto scolastico con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e di conseguenza ha annullato gli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto, nella parte in cui si applicano al territorio della provincia di Trento.

Utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1 possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti la scuola materna a condizione che in tal caso sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lo scuolabus o il miniscuolabus deve essere munito di idoneo posto per l'accompagnatore.

I bambini frequentanti l'asilo nido possono essere trasportati solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore (2/a).

2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 30 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti della provincia autonoma di Trento, il trasporto scolastico con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e di conseguenza ha annullato gli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto, nella parte in cui si applicano al territorio della provincia di Trento.

Utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi.

Possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a):

gli alunni o i bambini abitanti nel territorio dell'ente a cui nome il veicolo è immatricolato e frequentanti le scuole site nei territori dei rispettivi enti;

gli alunni e i bambini abitanti nel comune a cui nome il veicolo è immatricolato frequentanti scuole site in altri comuni qualora nel territorio dello stesso comune manchi la corrispondente scuola;

gli alunni o i bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (3).

L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività colastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali.

Nei casi in cui i veicoli utilizzati per le attività di cui al precedente comma e che comportino l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo (2/a).

2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 30 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti della provincia autonoma di Trento, il trasporto scolastico con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e di conseguenza ha annullato gli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto, nella parte in cui si applicano al territorio della provincia di Trento.

Gestione del servizio di trasporto scolastico.

Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui alla lettera a) dell'art. 1, possono essere guidati, in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 luglio 1994, art. 4, comma 2, oltre che da un dipendente dell'ente intestatario delle relative carte di circolazione, anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente medesimo. In tale ipotesi il conducente deve essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 (2), art. 6.

Quando i comuni e gli altri enti locali, per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico ricorrono alle forme di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 3 gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a), possono essere guidati dai dipendenti di uno degli enti interessati.

Abrogazione di norme precedentemente in vigore.

Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 2 febbraio 1996 (4) ed abroga tutte le disposizioni contrarie od incompatibili emanate in precedenza.)

ART. 11 - ASSICURAZIONE DEI VEICOLI - ASSISTENZA

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico dovranno essere coperti da assicurazione ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
2. E' assicurata, sugli scuolabus, l'assistenza di personale idoneo così come previsto dalla nota del Ministero della Pubblica Istruzione n° 0443, in data 5 novembre 1987.

1) I veicoli a motore senza guida di rotine, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile.

L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (1/b)

L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente (1/c).

(1/b) Comma da ultimo cos. sostituito dall'art. 27, L. 19 febbraio 1992, n. 142, riportata alla voce Comunità europee

(1/c) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, modificato dalla relativa legge di conversione.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Al responsabile del servizio trasporto alunni (autista), oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:
 - a) dell'assicurazione dei veicoli;
 - b) del bollo dei veicoli;
 - e) del possesso della prescritta patente prevista dal vigente Codice della Strada per la conduzione dei veicoli adibiti al trasporto scolastico (scuolabus);
 - d) della revisione periodica dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

CAPO III

GESTIONE IN AFFIDAMENTO

AD AZIENDE DI AUTOTRASPORTO PUBBLICHE O PRIVATE

ART. 13 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il trasporto scolastico in affidamento ad aziende di autotrasporto pubbliche o private, sostitutivo del trasporto in gestione diretta di cui al precedente Capo II, sarà disposto dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
2. Per l'affidamento del servizio sarà osservata la procedura prevista per l'affidamento dei servizi.

ART. 14 - REQUISITI DELLA DITTA

1. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni nella forma di noleggio con conducente la ditta dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione per l'esercizio di tale attività.
2. L'assuntore del servizio, prima di iniziare l'attività, dovrà consegnare al responsabile del servizio la prova di essere in regola per quanto concerne:

a) le caratteristiche dei veicoli;

b) l'assicurazione dei veicoli.

3. Il servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo viene reso, in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'aggiudicataria Ditta, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici propri (o di cui ne abbia la disponibilità, secondo l'organizzazione di questa) idonei al servizio di che trattasi, come per legge, con facoltà dell'appaltatore di utilizzare, inoltre, gli scuolabus comunali, che attualmente sono in numero di 3 (tre), concessi in comodato per come al seguente art. 14, fermo restando che, in tal caso, i conducenti dei tre predetti scuolabus, dovranno essere in possesso dell'abilitazione alla guida prevista dalla legge.

ART. 15 - COMODATO

1. L'Amministrazione comunale di Cetraro (COMODANTE) consegnerà in comodato, al titolare della ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio di trasporto degli alunni della scuole dell'obbligo di che trattasi, (COMODATARIO), gli scuolabus di proprietà del Comune che si riportano:

1)-Scuolabus targato CS 342835;

2)-Scuolabus targato CS 500974;

3)-Scuolabus targato CS AP 462 YG;

per l'uso, vincolato, del trasporto dei soli alunni della scuola dell'obbligo del Comune di Cetraro e dell'eventuale personale addetto alla sorveglianza degli alunni medesimi. Il periodo relativo dei mezzi concessi in comodato resta limitato in stretta dipendenza all'espletamento del servizio appaltato.

2. Resta fermo tuttavia che l'appaltatore dovrà avere la disponibilità dei mezzi idonei per il trasporto degli alunni che - unitamente ai tre scuolabus dati in comodato - sono necessari per il corretto espletamento del servizio.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere in comodato altri scuolabus che l'appaltatore avrà l'obbligo di utilizzare in aggiunta per il miglioramento del servizio.

ART. 16 - GRATUITA' DEL COMODATO

1. L'uso degli scuolabus non è soggetto a corrispettivo alcuno da parte del comodatario.

ART. 17 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO

1. Il Comodatario è tenuto a custodire ed a conservare gli scuolabus comunali con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Il comodatario non può far uso diverso degli scuolabus comunali rispetto a quello determinato dall'appalto di che trattasi e non può essere concesso a terzi l'utilizzo dei mezzi oggetto del comodato senza il consenso del comodante.

3. In caso di inadempienza del presente articolo da parte del comodatario, il Comune può chiedere l'immediata restituzione degli scuolabus, oltre al risarcimento dei danni.

4. L'Amministrazione si riserva di autorizzare l'uso degli scuolabus anche per le attività di cui al precedente art.10. In tal caso l'appaltatore dovrà assicurare anche detto servizio previo il rimborso delle spese ragguaglianti al costo di 1/5 del prezzo della benzina vigente nel tempo per ogni chilometro percorso e documentato, oltre al compenso forfetario di €25,00 onnicomprensive per ciascun mezzo giornalmente utilizzato. In nessun caso detto ulteriore servizio potrà essere effettuato a detrimento del normale, quotidiano servizio di trasporto scolastico.

ART. 18 -STIMA

Gli scuolabus saranno consegnati all'appaltatore nello stesso stato d'uso in cui trovansi per cui, prima della consegna degli scuolabus comunali sarà operata, in contraddittorio con il comodatario, verbale sullo stato di consistenza degli automezzi di proprietà.

ART. 19 - DETERIORAMENTO PER EFFETTO DELL'USO

Il comodatario non risponde del deterioramento per effetto dell'uso cui sono stati consegnati i detti automezzi.

ART. 20 - SPESE PER L'USO DEGLI AUTOMEZZI

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il servizio degli scuolabus comunali, siano esse ordinarie o straordinarie così come degli oneri derivanti dalla revisione degli automezzi prevista dal Codice della strada, nonché quelle per ogni spesa occorrente per la circolazione, fatta eccezione per le spese relative alla tassa di circolazione che restano a carico del Comune.

Le spese di assicurazione sono a carico del comodatario in rapporto al periodo di possesso dei mezzi da parte dello stesso e le spese di assicurazione eventualmente già impegnate e pagate dal Comune, ricadenti in detto periodo, saranno recuperate mediante detrazione dal corrispettivo d'appalto.

ART. 21 - RESTITUZIONE

Il comodatario è obbligato a restituire gli scuolabus alla scadenza del termine convenuto, salvo diversa determinazione anticipata. Nel caso di applicazione di tale ultima fattispecie si specifica che non sarà dato luogo ad alcun onere risarcitorio da parte del comodante verso il comodatario.

ART. 22 - RESPONSABILITÀ

Il comodatario risponde direttamente dei danni alle persone, trasportate o meno, od alle cose, verso l'Amministrazione comunale, i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati durante l'uso degli scuolabus, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, comodante, salvi gli interventi in favore della ditta, da parte di società assicuratrici.

ART. 23 - MATERIALI ED ATTREZZI

L'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, dovrà impiegare automezzi diversi allorché gli scuolabus di proprietà di questo Comune, concessi all'appaltatore in comodato, siano in avaria;

ART. 24 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

1. Pur svolgendosi il servizio sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria, il responsabile del servizio individuato come al precedente art. 6 vigilerà affinché sia assicurata la massima regolarità del suo svolgimento.

CAPO IV NORME FINALI

ART. 25 - SOGGETTI CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA

1. Il trasporto dei bambini, degli scolari e degli studenti aventi ridotta capacità motoria potrà essere assicurato sia contemporaneamente che in forma esclusiva.
2. Il trasporto dei soggetti di cui al comma 1 dovrà essere sempre assicurato, nella forma da concordare con le famiglie, a totale carico del bilancio comunale.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere concordata, con le famiglie, la concessione di contributi straordinari di importo corrispondente alle spese che il Comune dovrebbe sostenere per il trasporto gratuito.

ART. 26 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

ART. 27 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
 - a) i regolamenti comunali;
 - b) le leggi ed i regolamenti regionali;
 - c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

ART. 28 - PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni consecutivi la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Le norme in esso contenute saranno fatte valere dall'inizio del prossimo anno scolastico 2003/2004.

¹ (22. 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.